POSIZIONI ECONOMICHE ATA

Scheda sintetica
UIL Scuola

Dal riconoscimento di ulteriori mansioni alla valorizzazione della professionalità

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 ha modificato la finalità delle posizioni economiche del personale ATA: **da riconoscimento collegato a ulteriori e più complesse mansioni a strumento di valorizzazione professionale**. Al centro del nuovo istituto vi sono le competenze, l'esperienza e la professionalità maturate dal lavoratore nell'area di appartenenza.

1. Il precedente sistema: ulteriori mansioni

L'art. 50 del CCNL 29 novembre 2007, come modificato dal CCNL 25 luglio 2008, collegava le posizioni economiche allo svolgimento **di ulteriori e più complesse mansioni rispetto a quelle ordinariamente previste dal profilo**. Il beneficio economico si accompagnava, pertanto, all'ampliamento delle attività e delle responsabilità affidate al lavoratore.

2. Il nuovo sistema: valorizzazione professionale

L'art. 52 del CCNL 2019-2021 prevede che al personale ATA a tempo indeterminato delle aree dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti **possano essere attribuite posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale**. Il riconoscimento economico non determina, per il solo fatto di essere percepito, l'obbligo automatico di svolgere ulteriori mansioni.

3. Confronto tra vecchio e nuovo sistema

Vecchio sistema	Nuovo sistema
Collegamento a ulteriori e più complesse mansioni	Finalità di valorizzazione professionale
Beneficio economico connesso all'ampliamento dei compiti	Nessun automatismo nell'attribuzione di ulteriori mansioni
Centralità delle attività aggiuntive	Centralità del riconoscimento professionale
Art. 50 CCNL 2007, come modificato	Art. 52 CCNL 2019-2021
Collaboratori: € 600 annui lordi	Collaboratori: € 700 annui lordi
—	Operatori: € 800 annui lordi
Assistenti, prima posizione: € 1.200 annui lordi	Assistenti, prima posizione: € 1.300 annui lordi
Assistenti, seconda posizione: € 1.800 annui lordi	Assistenti, seconda posizione: € 2.000 annui lordi

Gli importi annui lordi indicati sono ripartiti su 13 mensilità.

4. Conseguenze sull'organizzazione del lavoro

Il personale titolare di una posizione economica **resta tenuto alle attività proprie del profilo e alle mansioni esigibili nell'area di inquadramento, secondo il CCNL e il Piano delle attività**. Occorre tuttavia distinguere tra posizione economica, mansioni ordinarie e incarichi specifici.

• **Posizione economica**: riconoscimento finalizzato alla valorizzazione professionale.
• **Mansioni ordinarie**: attività dovute in relazione al profilo e all'area di appartenenza.
• **Incarichi specifici**: istituto distinto, disciplinato dall'art. 54 del CCNL, per il riconoscimento di particolari responsabilità e compiti secondo la disciplina contrattuale.

L'organizzazione del lavoro nelle scuole **deve rispettare le declaratorie professionali e gli strumenti contrattuali previsti per l'assegnazione e la remunerazione degli incarichi**. La posizione economica, da sola, non giustifica l'attribuzione obbligatoria di compiti ulteriori.

5. Compatibilità con gli incarichi specifici

L'art. 54, comma 4, del CCNL 2019-2021 **contempla la possibilità che la contrattazione collettiva integrativa nazionale preveda, per il personale titolare di posizione economica, l'assorbimento totale o parziale dell'indennità relativa allo specifico incarico, fino a concorrenza del valore della posizione economica**. La disposizione produce effetti sugli incarichi attribuiti dopo la definizione del relativo contratto integrativo.

L'art. 14, comma 1, del D.M. 140/2024 conferma che al personale titolare di posizione economica possono essere conferiti incarichi specifici ai sensi dell'art. 54 del CCNL.

I CCNI successivi al 18 gennaio 2024 non hanno previsto tale assorbimento. Ne consegue, allo stato del quadro contrattuale qui esaminato, **la compatibilità tra posizione economica e incarico specifico, fermo restando quanto potrà essere disposto dalla contrattazione integrativa nazionale**.

6. Compensazioni delle posizioni disponibili

Il D.M. 140 del 12 luglio 2024 prevede che **le posizioni economiche eccedenti possano essere riassegnate, con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e previo confronto con le organizzazioni sindacali**:

1. al contingente di un'altra provincia della stessa regione, per il medesimo o altro profilo della stessa area contrattuale;
2. a profili professionali di una diversa area contrattuale nell'ambito della regione.

Le economie disponibili vengono rapportate all'importo contrattualmente previsto per ciascuna posizione, per determinare il numero delle posizioni compensabili.

La UIL Scuola **ha proposto** procedure di selezione più snelle, valorizzando l'esperienza professionale, e l'attivazione di procedure su base regionale, anziché nazionale, in caso di

esaurimento delle graduatorie. La proposta risponde alle difficoltà di assegnazione riscontrate in alcune regioni per mancanza di aspiranti.

7. Conclusioni

Le nuove posizioni economiche ATA **riconoscono la professionalità del personale e non costituiscono un corrispettivo automatico per ulteriori mansioni**. Il loro possesso è compatibile con il conferimento di incarichi specifici, nel rispetto delle disposizioni contrattuali applicabili.

È essenziale che questo principio trovi concreta applicazione nell'organizzazione del lavoro delle scuole: **valorizzare la professionalità significa riconoscere competenze e contributo lavorativo, non aumentare automaticamente i carichi di lavoro**.

Riferimenti normativi

• CCNL Scuola 29 novembre 2007, art. 50, come modificato dal CCNL 25 luglio 2008.
• CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, artt. 49, 50, 52 e 54.
• D.M. 140 del 12 luglio 2024, in particolare art. 14.